

Comune di Centallo (Cuneo)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 07.07.2014: "Regolamento Edilizio - Modifica Artt. 2-3-4-6-7-8-9-10-11 e 12".**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

che il Comune di Centallo è dotato di Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del C.C. n. 47 in data 19/09/2002 pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 17/10/2002 ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 19/1999;

che tale Regolamento è stato redatto conformemente al Regolamento tipo della Regione Piemonte ed inviato agli uffici regionali in data 09/10/2002 con nota prot. n. 6390, a seguito della quale il Responsabile del Settore regionale competente ha considerato la procedura seguita per l'approvazione regolare, come risulta dalla nota prot. 18020 del 19/11/2002, pervenuta agli uffici comunali in data 25/11/2002;

che a seguito di una recente sentenza del T.A.R. Piemonte (sent. 657/05) veniva annullato un Permesso di costruire in quanto la Commissione Edilizia Comunale era presieduta dal Sindaco locale in violazione al principio di separazione tra funzioni politiche e funzioni amministrativo-gestionali;

che la sentenza predetta, al di là del caso puntuale esaminato, affermava in via generale l'obbligo di adeguare anche la composizione della Commissione Edilizia al principio di separazione tra organi di indirizzo ed organi di gestione, escludendo i primi dalla partecipazione alla Commissione Edilizia;

che in data 29.08.2005 il Consiglio Comunale con Verbale di Deliberazione n. 45 approvava le modifiche all'art. 2 e all'art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi della L.R. 19/1999;

### RILEVATO:

che ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20 occorre apportare alcune modifiche al Regolamento Edilizio, principalmente in ordine alla Commissione Edilizia (facoltativa) per composizione, nomina e facoltà;

### CONSIDERATO:

che il principio di separazione predetto sarebbe violato sia nel caso in cui presiedesse, ovvero partecipasse alla Commissione edilizia il Sindaco, Assessori o Consiglieri Comunali;

che si rende necessario modificare il vigente Regolamento Edilizio là dove si ravvisa contrasto con il principio richiamato;

che ai sensi dell'art. 9 della L.R. 20/2009 occorre provvedere alla modifica dell'art. 2 (Formazione della Commissione Edilizia) del Vigente Regolamento Edilizio, individuando quale competente organo comunale la Giunta Comunale, per la nomina della Commissione Edilizia, preceduta da un confronto da parte del Sindaco con i Capigruppo consiliari per eventuali osservazioni e proposte;

che si ritiene di adeguare anche i disposti dell'art. 3 (Attribuzioni della Commissione edilizia) in quanto con l'entrata in vigore del Testo Unico dell'Edilizia e s.m.i., le autorizzazioni edilizie sono state abrogate ed è stata prevista la possibilità residuale di cui all'art. 22 comma 1 - 2 del DPR 380/2001 di eseguire gli interventi non riconducibili nell'elenco di cui all'art. 10 mediante denuncia di inizio attività e/o Segnalazione Certificata di Inizio Attività e/o Comunicazione di inizio lavori per intervento di attività di edilizia libera;

che si ritiene inoltre necessario uniformare i termini tecnici alla normativa Nazionale e Regionale

vigente, entrata in vigore successivamente all'approvazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

RITENUTO pertanto sottoporre al parere non vincolante della Commissione Edilizia solamente le pratiche riguardanti:

- a) il rilascio di permessi di costruire limitatamente per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- b) il rilascio di titoli abilitativi edilizi per qualsiasi tipo di intervento assentibile con procedimento di sub-delega ai sensi della L.R. 20/1989 e s.m.i.;
- c) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

CHE la modifica al Regolamento Edilizio vigente deve essere disposta da questo Consiglio Comunale con le procedure seguite per l'approvazione del R.E. vigente;

-Omissis-

#### DELIBERA

1. di approvare ai sensi della Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20 e successiva D.C.R. 08.07.2009 n. 267-31038, le modifiche artt. 2-3-4-6-7-8-9-10-11 e 12 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come da allegato al presente verbale;
2. di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, fatte salve le integrazioni e modifiche determinate dalla L.R. 14.04.2009 n. 20 e dalla D.C.R. 08.07.2009 n. 267-31038, diretto anche ad uniformare i termini tecnici alla normativa Nazionale e Regionale vigente, entrata in vigore successivamente all'approvazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
3. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione di estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;
4. di individuare quale Responsabile del procedimento il geom. Giuseppe MARENCO, Responsabile del Servizio Tecnico, il quale viene incaricato per gli adempimenti di legge, oltre a provvedere in tempi successivi alla coordinazione dei testi modificati del Regolamento Edilizio Comunale, riconducendoli ad unico fascicolo.

-Omissis-